

Die Privaturkunden der Karolingerzeit


Herausgeber

Peter Erhart
Karl Heidecker
Bernhard Zeller

Beiträge

Warren Brown
Guglielmo Cavallo
Georges Declercq
Peter Erhart
Karl Heidecker
Lorenz Hollenstein
Gesine Jordan
Francesca Macino
Cristina Mantegna
Rosamond McKitterick
Laurent Morelle
Giovanna Nicolaj
Walter Pohl
Francesca Santoni
Anton Scharer
Benoît-Michel Tock
Isabel Velázquez
Herwig Wolfram
Bernhard Zeller
Herbert Zielinski
Michel Zimmermann

Urs Graf Verlag
Dietikon-Zurich



Die Privaturkunden der Karolingerzeit

herausgegeben von Peter Erhart
 Karl Heidecker
 Bernhard Zeller

Urs Graf Verlag • Dietikon-Zürich

Gedruckt mit Unterstützung von:

Kulturförderung
Kanton St. Gallen

SWISSLOS

Schweizerischer Nationalfonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung

Katholischer Konfessionsteil des Kantons St. Gallen

Walter und Verena Spühl-Stiftung

Stadt St. Gallen

Historischer Verein des Kantons St. Gallen, Moser-Nef-Fonds für rechtshistorische Arbeiten

Umschlag

Um 800 in Chur geschriebenes
Fragment eines Chartulars
(Müstair, Stiftsarchiv XX 48, n. 15).

All rights reserved
© by Urs Graf Verlag GmbH
Dietikon-Zürich, 2009
Printed in Switzerland
ISBN 978-3-85951-272-6

Inhalt

Lorenz Hollenstein	Vorwort	7
	Zur Einführung	
P.Erhart/K. Heidecker/B.Zeller	Einleitung	9
Giovanna Nicolaj	Dal particolarismo documentario altomedievale a una nuova unità carolina	13
	Tradition und Überlieferung aus Spätantike und Frühmittelalter	
Francesca Macino	Documenti d'Impero: precedenti di età tardoantica (V–VI sec.)	23
Isabel Velázquez	Ardesie scritte di epoca visigota: Nuove prospettive sulla cultura e la scrittura	31
Herbert Zielinski	Die Charta der Langobarden	47
	Der Süden des Karolingerreichs	
Cristina Mantegna	Il documento privato di area longobarda in età carolingia	57
Francesca Santoni	Il documento privato di area romanica in età carolingia	73
	Einheit und Vielfalt	
Rosamond McKitterick	Unity and diversity in Carolingian administrative practice	85
Warren Brown	Die karolingischen Formelsammlungen – warum existieren sie?	95
	Der Westen und Nordwesten des Karolingerreichs	
Laurent Morelle	Incertitudes et faux-semblants: quelques remarques sur l'élaboration des actes privés carolingiens à la lumière de deux gisements de France septentrionale (Sithiu/Saint-Bertin, Saint-Denis)	103
Benoit-Michel Tock	Les actes entre particuliers en Bourgogne méridionale (IX ^e –XI ^e siècles)	121
Georges Declercq	Les Formulae salicae Lindenbrogianaee et l'acte privé dans le nord-ouest du royaume franc	135
	Der Osten des Karolingerreichs	
Herwig Wolfram	Die bayerische Carta als diplomatisch-historische Quelle	145
	Rätien und Alemannien	
Peter Erhart	Erratische Blöcke am Alpennordrand? Die rätischen Urkunden und ihre Überlieferung	161
Bernhard Zeller	Urkunden und Urkundenschreiber des Klosters St. Gallen bis ca. 840	173
Karl Heidecker	Urkunden schreiben im alemannischen Umfeld des Klosters St. Gallen	183
	An den und jenseits der Grenzen des Karolingerreichs	
Michel Zimmermann	L'acte privé en Catalogne aux IX ^{ème} et X ^{ème} siècles: portée sociale, contraintes formelles et liberté d'écriture	193
Gesine Jordan	Kein «Urkundenterritorium» – Zur Diplomatik der bretonischen Privaturkunden im 9. und 10. Jahrhundert	213
Anton Scharer	Das angelsächsische Urkundenwesen (7.–9. Jahrhundert)	229
	Resumée	
Guglielmo Cavallo	Il contributo delle ChLA agli studi paleografici. Tre schizzi	237
Walter Pohl	Ausblick: Von der Vielfalt der Diplomatik	243
	Abkürzungsverzeichnis	249
	Quellenverzeichnis	251
	Literaturverzeichnis	258

Der Begriff der «Privaturkunde» ist in negativer Formulierung definiert: Unter Privaturkunden verstehen wir alle Urkunden, die nicht von Kaisern, Königen oder Päpsten ausgestellt worden sind. Für das Rechts- und Alltagsleben des Frühmittelalters, als die Schriftlichkeit im staatlichen und gesellschaftlichen Leben noch wenig entwickelt und verbreitet war, stellen die erhaltenen Privaturkunden erstklassige Geschichtsquellen dar. In den verschiedenen Regionen des karolingischen Europa haben sich unterschiedliche Typen dieser meist auf Pergament geschriebenen Rechtsdokumente herausgebildet. Es gibt also eine grosse Vielfalt von frühmittelalterlichen Privaturkunden.

Im Herbst 2006 präsentierte das Stiftsarchiv St. Gallen im Nordflügel des Regierungsgebäudes die vielbeachtete Ausstellung «Mensch und Schrift im frühen Mittelalter», zu der ein Katalogband unter demselben Titel mit Beiträgen zum Thema Schreiber, Schrift und Schriftgebrauch erschien. Die wichtigste Begleitveranstaltung der Ausstellung war ein vom Stiftsarchiv gemeinsam mit dem Institut für Mittelalterforschung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften veranstaltetes internationales Kolloquium zu den «Privaturkunden der Karolingerzeit», das vom 20.–23. September stattfand. Dass das Kolloquium in St. Gallen veranstaltet wurde, ist kein Zufall: Das Stiftsarchiv St. Gallen verfügt über einen einzigartigen Urkundenbestand aus dem Frühmittelalter, der weltweit bekannt und beachtet ist. Es hielten denn auch 27 Teilnehmer aus 10 Ländern Fachreferate, und von weither waren Hörer und Diskussionsteilnehmer anwesend.

Die Erforschung der frühmittelalterlichen Urkunden, insbesondere auch der st. gallischen, hat schon vor langer Zeit begonnen. Als wichtige Forschergestalt kann der bedeutende österreichische Historiker Heinrich Fichtenau (1912–2000) genannt werden. Aus der Schweiz ist der Basler Gelehrte Albert Bruckner zu erwähnen, der die internationale Edition der lateinischen Urkunden des Mittelalters unter dem Titel «Chartae Latinae Antiquiores» begründet hat. Die Reihe wird heute unter italienischer Leitung fortgesetzt; gegenwärtig ist u.a. die Edition der St. Galler Urkunden des 9. Jahrhunderts im Gange.

Im Kolloquium von 2006 zu den verschiedenen Urkundenlandschaften der Karolingerzeit war vor allem die jüngere Forschergeneration vertreten, welche das Quellenmaterial unter zusätzlichen und neuen Aspekten ergründet und erforscht. Das Kolloquium war die erste internationale wissenschaftliche Veranstaltung in St. Gallen zu den frühmittelalterlichen Urkunden und stellt einen Markstein in der Geschichte des Stiftsarchivs dar.

Fachkolloquien dauern nur wenige Tage und sind schnell vorbei. Damit sie und ihr Gehalt nicht der Vergessenheit anheimfallen und der künftigen Forschung von Nutzen sein können, ist es notwendig und üblich, dass die Referate, aus den Ergebnissen der Fachdiskussion heraus ergänzt und mit einem wissenschaftlichen Apparat versehen, in einem Sammelband publiziert werden. Dies geschieht mit dem vorliegenden Buch.

So international wie die Verfasser der Beiträge – sie stellen ihre Forschungen in vier Sprachen vor – ist auch die Herausgeberschaft des Aktenbandes: Peter Erhart, ab Frühjahr 2009 Stiftsarchivar von St. Gallen, Karl Heidecker, Dozent an der Universität Groningen NL und Bernhard Zeller, Wien. Alle drei beschäftigen sich seit Jahren intensiv mit der Erforschung frühmittelalterlicher und namentlich der frühen St. Galler Urkunden.

Einleitung

PETER ERHART
KARL HEIDECKER
BERNHARD ZELLER

Der vorliegende Band umfasst die überarbeiteten Beiträge des internationalen Kolloquiums «Private charters in the Carolingian age / Die Privaturkunden der Karolingerzeit / Les actes privés dans la période carolingienne / I documenti privati in età carolingia», das vom 20.–23. September 2006 in St. Gallen stattfand. Diese Tagung wurde gemeinsam vom Stiftsarchiv St. Gallen und dem Institut für Mittelalterforschung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (Wien) veranstaltet. Konkreten Anlass dafür bildeten die seit dem Jahr 2002 laufenden Arbeiten an der Faksimile-Edition der im Stiftsarchiv St. Gallen aufbewahrten Urkunden des 9. Jahrhunderts im Rahmen der *Chartae Latinae Antiquiores*. Begründet wurde dieses internationale Editionsprojekt von Albert Bruckner mit den ersten beiden Bänden aus den Jahren 1954 und 1956, die das Urkundenmaterial der Schweiz bis zum Jahr 800 und damit vornehmlich Urkunden des Stiftsarchivs St. Gallen enthalten. Mehr als ein halbes Jahrhundert später gelingt nun dank der Ausdehnung der Gesamtreihe auf das 9. Jahrhundert auch in St. Gallen eine Fortsetzung, übrigens die bisher einzige ausserhalb Italiens. Insgesamt zwölf Bände werden benötigt, um den grössten originalen Bestand eines karolingischen Klosterarchivs aufwändig zu edieren und abzubilden. Zwei sind bereits erschienen, der dritte liegt im Druck.

Neben der Präsentation von ersten Ergebnissen unserer Arbeit wollten wir bei unserem Kolloquium aber vor allem verschiedene Aspekte der karolingerzeitlichen Privaturkunden beleuchten und dadurch die Diskussion über ihre Wurzeln, ihre Charakteristika und ihre Verwendung anregen. Hierbei ging es uns in erster Linie um eine vergleichende Perspektive. Schon Heinrich Brunner hatte in seinem grundlegenden Werk «Zur Rechtsgeschichte der römischen und germanischen Urkunde», ein Werk, das auch über 120 Jahre nach seinem ersten Erscheinen im Jahr 1880 grundlegend geblieben ist,¹ darauf hingewiesen, dass sich «die formellen Merkmale, die Eintheilung, ja sogar der Begriff der Privaturkunde ... in den verschiedenen Theilen der römisch-germanischen Welt» unterschieden, und dass deshalb eine methodische Untersuchung nicht umhin kann, «jene Länder, welche in Bezug auf das Urkundenwesen als mehr oder minder abgeschlossene Gebiete erscheinen, einer gesonderten Betrachtung zu unterziehen.»² Brunner verglich die Privaturkunden Italiens, des Frankenreiches und Englands miteinander. Diese «Urkundenterritorien», wie Brunner diese Gebiete nannte, beschäftigten auch Oswald Redlich, der im Jahr 1911 in seinem wichtigen Buch über «Die Privaturkunden des Mittelalters» allerdings auf weitere «zahlreiche weit ausgedehnte, mannigfach gestaltete Sondergebiete und Sonderentwicklungen» verwies. Wenngleich er sich im Rahmen seines Arbeitsvorhabens nicht auf eine «Spezialdiplomatik einzelner Gruppen» einlassen konnte, so erkannte er doch die Notwendigkeit einer solchen.³ Heinrich Fichtenau erklärte in seinem Buch über «Das Urkundenwesen in Österreich» ebendiese «Urkundenterritorien» bzw. «Sondergebiete» zum eigentlichen Untersuchungsgegenstand: «Zu den Aufgaben einer nicht allein auf das Spezielle ausgerichteten Diplomatik» gehöre es, «die innere Einheit größerer Urkundenkreise' oder Urkundenlandschaften' zu erarbeiten und diese Gebilde miteinander zu konfrontieren».⁴

Mit dem Kolloquium von 2006 sollte versucht werden, speziell im Sinne Heinrich Fichtenaus aber auch in Anschluss an die kurz davor erschienene Arbeit von Peter Erhart und Julia Kleindinst zur «Urkundenlandschaft Rätien»,⁵ auf die regionale Verschiedenheit frühmittelalterlicher Privaturkunden hinzuweisen, ja in gewisser Weise auch «Urkundenlandschaften», innerhalb derer die Privaturkunden mehr oder weniger dieselben Charakteristika teilten, zu entdecken, zu erforschen und zu vergleichen.

1 BRUNNER, Rechtsgeschichte, S. 3.

2 BRUNNER, Rechtsgeschichte, S. 4f.

3 REDLICH, Privaturkunden, S. Vf.

4 FICHTENAU, Urkundenwesen, S. 38.

5 ERHART/KLEINDINST, Urkundenlandschaft.

- 6 Traditiones Wizenburgenses, ed. GLÖCKNER/DOLL.
 7 BELMON, «In conscribendis donationibus».
 8 TOCK, Scribes, souscripteurs.
 9 Für die wichtigsten nicht behandelten Urkundenbestände Deutschland betreffend, sei verwiesen auf die Editionen und Arbeiten zu Fulda: Urkundenbuch Fulda, ed. STENGEL; STAAB, Untersuchungen; SANDMANN, Wirkungsbereiche; HEINEMEYER, Urkundenwesen; zu Lorsch: Codex Laureshamensis, ed. GLÖCKNER; zu Weissenburg: Traditiones Wizenburgenses, ed. GLÖCKNER/DOLL; zu Werden: BLOK, Diplomatisch onderzoek.
 10 CLASSEN, Fortleben; ID., Kaiserreskript.
 11 Tablettes Albertini, ed. COURTOIS et al.; WESSEL, Recht.
 12 TJÄDER, Papyri.
 13 ChLA 13–19, ed. AT SMA/VÉZIN.
 14 STAAB, Untersuchungen.
 15 DE BOUÏARD, Manuel de diplomatique 2, S. 147–149.

Auch weitere wichtige und für das Kolloquium in St. Gallen richtungsweisende Studien aus jüngerer Zeit sind in diesem Zusammenhang zu erwähnen: einschlägige Forschungen zu regionalen Formulartraditionen wie sie etwa Anton Doll in seiner Einleitung bzw. seinem Kommentar zur Edition der «Traditiones Wizenburgenses»⁶ sowie Jérôme Belmon am Beispiel des Urkundenmaterials von Toulouse und dem Languedoc⁷ vorgelegt haben, aber auch die von Benoit-Michel Tock vor Kurzem publizierte vergleichende Übersicht über die Subskriptionen in sämtlichen frühmittelalterlichen Privaturkunden Frankreichs.⁸

Hintergedanke des St. Galler Kolloquiums war, dass die Untersuchung von «Urkundenlandschaften» neue Einsichten erlaubt, und zwar sowohl in Hinblick auf die Merkmale der Urkunden als auch auf das Funktionieren des Urkundenwesens in einer bestimmten Region. Umgekehrt versprach die Untersuchung von identischen Merkmalen in verschiedenen «Urkundenlandschaften» interessante Aufschlüsse auf deren gemeinsame Wurzeln bzw. deren gegenseitige Beeinflussung.

Im Vergleich solcher «Urkundengebiete» in karolingischer Zeit (nicht nur im karolingischen Reich), wollten wir einen breiten Überblick über die Erscheinungsformen und die Verwendungsweisen von Privaturkunden in dieser Zeit gewinnen.

Der vorliegende Tagungsband versammelt Beiträge zu Italien (von Herbert Zielinski, Cristina Mantegna und Francesca Santoni), zum westfränkischen (Benoit-Michel Tock, Laurent Morelle und Georges Declercq) und ostfränkischen Gebiet (Peter Erhart, Bernhard Zeller, Karl Heidecker, Herwig Wolfram), sowie zu ausgewählten Gebieten am Rande und jenseits des Karolingerreiches, nämlich zu Spanien (Isabel Velázquez), zu Katalonien (Michel Zimmermann), zur Bretagne (Gesine Jordan) und zum angelsächsischen England (Anton Scharer). Leider war es nicht möglich, einige vorgesehene Beiträge zu Deutschland in den Band aufzunehmen.⁹

Trotz der Unterschiede zwischen den Urkunden in den verschiedenen Regionen sind doch auch die gemeinsamen Merkmale aller oder zumindest der meisten karolingerzeitlichen Privaturkunden offensichtlich, Merkmale, die diese Urkunden trotz ihrer Unterschiede miteinander teilen. Diese auffälligen Gemeinsamkeiten sind in erster Linie dadurch zu erklären, dass das frühmittelalterliche Urkundenwesen all dieser Regionen seinen Ursprung im spätrömischen Urkundenwesen hat. Diesen Wurzeln und Kontinuitäten ist in den letzten Jahren und Jahrzehnten in mehreren wichtigen Arbeiten verstärktes Augenmerk geschenkt worden. In diesem Band behandelt der Beitrag von Francesca Macino dieses Thema.

Das Weiterleben der römischen Urkundenpraxis in der Spätantike und dem frühen Mittelalter ist von Peter Classen eingehend beschrieben worden.¹⁰ Beispiele dieser Kontinuität werden in den «Tablettes Albertini» (Weißel)¹¹ und den Ravennater Papyri (Tjäder)¹² greifbar. Für das Merowingerreich ist auf die Arbeiten von Atsma und Vézin¹³ sowie neuerdings auf die Studien von Kölzer zu verweisen. Letztere betreffen zwar primär die Königsurkunden, doch lassen sie auch zahlreiche Implikationen für den privaturkundlichen Bereich erkennen. Sehr stark betont wurde die römische Kontinuität am Mittelrhein durch Franz Staab.¹⁴ Diese Betonung des Weiterwirkens römischer Traditionen in «germanischen» Gebieten ist wahrscheinlich auch als eine Reaktion auf das ältere Hervorkehren der Besonderheit des «Germanischen» zu sehen. Erinnert sei in diesem Zusammenhang nochmals an Heinrich Brunners «Rechtsgeschichte der römischen und germanischen Urkunde», an Oswald Redlich, der auf die «Urkundenfeindlichkeit der Germanen» verwies, schließlich auch an Alain De Bouïard, der in seinem «Manuel diplomatique» überhaupt von «l'influence délatère germanique» ausging.¹⁵ Den Versuch, die Fragestellung von Kontinuität und Wandel am Übergang von der römischen Welt zum Frühmittelalter disziplinübergreifend und damit umfassender zu betrachten, stellte in den letzten Jahren das grosse europäische Forschungsprojekt der European Science Foundation «The Transformation of the Roman World» dar.

Gemeinsamkeiten der karolingerzeitlichen Privaturkunden waren aber nicht nur durch den gemeinsamen Ursprung im spätrömischen Urkundenwesen bedingt, sondern in nicht zu unterschätzendem Ausmass auch durch standardisierende Faktoren im Karolingerreich, das heisst durch zentralisierende

und vereinheitlichende Tendenzen auf politischer, administrativer, kultureller und religiöser Ebene. Diesen Tendenzen wurde in der Forschung der letzten Jahrzehnte eingehend Aufmerksamkeit geschenkt. Das Ausmass und die Effektivität dieser oftmals bewussten Standardisierungsbewegungen sind immer wieder Gegenstand von Diskussion gewesen. Es ist an dieser Stelle nicht möglich, der Fülle der dazu entstandenen Literatur auch nur einigermaßen gerecht zu werden. Nur zur grundsätzlichen Orientierung sei auf einige Beiträge zu diesem Thema verwiesen: auf das vielbesprochene, wegweisende Buch von Rosamond McKitterick, «The Carolingians and the Written Word»,¹⁶ welches das Thema vom Schriftgebrauch im Karolingerreich umfassend anging; die Beiträge im Band «Schriftlichkeit und Reichsverwaltung»,¹⁷ die zu dieser Thematik jeweils eine Quellengattung eingehend betrachten; weiters die entsprechenden Artikel von Janet Nelson und Peter Johanek,¹⁸ der Band «Carolingian Culture: Emulation and Innovation»,¹⁹ der essenzielle Aspekte der Kultur der Karolingerzeit aufgriff, sowie last but not least die Arbeiten von David Ganz zur karolingischen Minuskel.²⁰ Denn wenn irgendwo in den karolingischen Urkundenbeständen ein vereinheitlichendes Element gewissermassen «ins Auge springt», ist es wohl die überwältigende Dominanz der karolingischen Minuskel im Laufe des 9. Jahrhunderts. Im vorliegenden Tagungsband tragen die Beiträge von Rosamond McKitterick und Warren Brown der Fragestellung von Vereinheitlichungs- und Standardisierungstendenzen Rechnung.

Drei Beiträge umrahmen unseren Band: Die grundlegende Einleitung von Giovanna Nicolaj, ein wichtiger paläographischer Beitrag von Guglielmo Cavallo sowie die Zusammenfassung von Walter Pohl. Diesen drei gilt auch, neben Lorenz Hollenstein, dem scheidenden Stiftsarchivar, unser besonderer Dank. Ohne ihr Vertrauen und ihre vielfältige Unterstützung wäre das St. Galler Kolloquium wie auch der vorliegende Tagungsband nicht möglich geworden. Dank gebührt auch Helena Müller, Mitarbeiterin des Stiftsarchivs St. Gallen, für die Zusammenstellung des Literatur- und Quellenverzeichnisses.

In diesem Zusammenhang ist auch dem Urs Graf Verlag, und hier namentlich Isabella und Urs Stocker wieder einmal für die professionelle Arbeit und sympathische Betreuung zu danken.

16 MCKITTERICK, *Carolingians*.

17 *Schriftlichkeit und Reichsverwaltung*, ed. SCHIEFFER

18 NELSON, *Literacy*; JOHANEK, *Raffelstettener Zollordnung*.

19 *Carolingian Culture*, ed. MCKITTERICK; einen allgemeinen Überblick zu allen Themen der Karolingerzeit mit ausführlicher Bibliographie bietet die *New Cambridge Medieval History 2*, ed. MCKITTERICK.

20 GANZ, *Book production*; ID., *Preconditions*.

Il documento privato di area romanica in età carolingia*

FRANCESCA SANTONI

L'analisi del documento privato prodotto nelle terre romaniche dell'Italia altomedievale pone qualche problema di definizione del campo d'indagine: da un lato lo scarso materiale superstite può indurre a una lettura parziale ed ellittica del fenomeno documentario,¹ dall'altro una storia e una geografia complesse e frammentarie complicano la messa a fuoco di una *Urkundenlandschaft* romanica e quindi di un 'sistema' romanico di documentazione,² di cui il documento privato è una componente. Il mondo romanico, a confronto con quello longobardo e poi franco (o, semplicemente, italico) del *Regnum*, appare un insieme tutt'altro che coerente,³ che comprende Ravenna e la sua provincia ecclesiastica (grosso modo l'antico Esarcato con parte della Pentapoli), Venezia con l'area lagunare, Roma e il *patrimonium sancti Petri*; scendendo poi a sud, le città e i territori costieri del basso Lazio e della Campania, e quindi Formia, Gaeta, Amalfi, con il centro di maggiore importanza, Napoli, ovvero il Meridione di lingua latina risparmiato dalla conquista longobarda e in epoca carolingia piuttosto autonomo (di fatto se non *de iure*) da Bisanzio. Ognuna di queste terre ha la sua storia. Ravenna, restituita tra 754 e 756 al pontefice con le città dell'Esarcato, esercita la sua influenza su un vasto territorio tra Adriatico e Appennino, tra il Panaro e il Po, ed è retta da arcivescovi ricchi e potenti, perennemente in bilico tra l'ossequio e l'invidia per il papa di Roma, come Giorgio, che nell'840 si reca da Lotario *putans se ipse ... vicem apostolicam tenere*, e che, in una prospettiva tutta politica e prosaicamente terrena, aspira solo a *exire de sub potestate Romano pontificis*, come racconta lo storico ravennate Agnello,⁴ o come Giovanni, che qualche decennio dopo si scontra aspramente con il papa Niccolò I; dal canto suo il pontefice amministra un territorio che comprende Roma e dintorni, spaziando all'intorno verso la Tuscia romana, il territorio di Perugia, la Sabina e parte della Campania, ma che non ha più nulla a che vedere con l'antica circoscrizione amministrativa e militare del ducato bizantino. Nelle terre rette da duchi, ad alcuni dei quali Bisanzio concede il modesto titolo di *ὑπατος* (equivalente a *consul*), la Venezia lagunare sperimenta nell'VIII secolo i primi governanti indipendenti, e nel IX si barcamena tra Oriente e Occidente, combattendo i pirati nell'alto Adriatico in nome di Bisanzio ma imponendo, anche con metodi poco ortodossi, il proprio monopolio commerciale ai danni di quel che rimaneva della potenza navale ravennate; al sud, se il *castrum* di Amalfi è ancora retto da funzionari decorati da altisonanti titoli bizantini, già dall'VIII secolo il *dux Campaniae* ha legato le sue sorti a quelle della città di Napoli e non è più un burocrate di nomina imperiale ma un membro della locale aristocrazia militare. Realtà diverse, già dal VI secolo legate da fragili fili:⁵ se le comunicazioni tra Roma e Ravenna non vennero mai meno grazie alla strenua difesa del corridoio sulla via Amerina, che sostituì la via Flaminia,⁶ molto meno efficaci furono quelle tra Roma e i ducati campani lungo la via Domizia ed evitando l'Appia, interrotta dall'*enclave* longobarda di Capua: tant'è che i ducati campani guarderanno sempre più a Bisanzio che a Roma, e uno storico giurista come Pier Silverio Leicht negli anni '30 dello scorso secolo lasciava l'area campana al di fuori dell'area giuridica romano-ravennate proprio per ragioni non solo culturali, ma anche logistiche e di collegamento.⁷

Osservando queste terre dal punto di vista della cultura e della prassi giuridica, l'idea di un'unitaria 'provincia diplomatica' si fa sfuggente, e forse anche per la storia della documentazione è opportuno ragionare non di Italia romanica *tout court*, ma di tante e diverse realtà locali. La prassi giuridica del resto non ha troppo riguardo per i confini tracciati dalla politica, ha sue proprie regole, e sue movenze, e tempi diversi da quelli della norma, come ci ha insegnato Giovanna Nicolaj.⁸ Certo, può accadere che un sovrano intervenga in tema di documentazione dei privati dettando norme *ad hoc* sui requisiti

Per il continuo scambio di idee e la condivisione di materiali ringrazio l'amica e collega Cristina Mantegna.


- 1 Tra fine VIII e IX secolo a fronte di una quarantina di testimonianze per la sola Ravenna stanno sì e no trenta esempi per tutto il resto dell'Italia 'romanica': si può quindi essere facilmente (e fatalmente) tentati di assumere la prassi ravennate a paradigma, interpretando i dati forniti dall'altro materiale in ragione della loro maggiore o minore consonanza con questa.
- 2 Si adopero il concetto di sistema storico di documentazione nel senso indicato da NICOLAJ. Alcune considerazioni, pp. 365-367, ed anche Fratture, pp. 963-966.
- 3 Già CALASSO, Il problema, sottolineava (p. 81) le «tante ragioni» per cui «sul piano storico-istituzionale le due Italie non possono essere dissociate». Sulla nozione non univoca di Italia bizantina v. FERLUGA, L'Italia bizantina, pp. 170-171; sulle «Italie bizantine» v. ZANINI, Le Italie, e l'opinione contraria di CARILE, Costantinopoli, pp. 41-61, per il quale «la persistenza istituzionale di una identità romano-bizantina, gestita da una aristocrazia locale che resiste alla intromissione di famiglie franche e germaniche, emerge chiaramente nell'Esarcato di Ravenna, sotto dominio pontificio, in sintonia con la evoluzione politica del ducato delle Venezie fra VIII e IX secolo, con le persistenze dell'Italia meridionale greco-italica e con la struttura amministrativa e gerarchica delle città sarde» (p. 56).
- 4 Agnellus qui et Andreas, Liber Pontificalis Ecclesiae Ravennatis, ed. HOLDER-EGGER, § 173, p. 389.
- 5 «Le vie consolari un tempo concepite dai Romani come strade che partivano da Roma per dominare gli altri popoli adesso, invece, diventano strade che portano dentro Roma, per invitare gli altri a conquistare Roma»: ESCH, Le vie di comunicazione, p. 424.
- 6 ESCH, Le vie di comunicazione, pp. 437-449; sulla via Amerina v. i saggi raccolti in: Il corridoio bizantino.
- 7 LEICHT, Il diritto privato, pp. 1-8.
- 8 Che già vent'anni fa proponeva una storia della documentazione proprio come «storia di cultura della prassi... ricca, peculiare e pregnante... che... ha rappresentato una mediazione enorme e una imponente interpretazione...; che pesa nella storia del negozio giuridico...; che partecipa attivamente, e in certi momenti con apporti determinanti, alla elaborazione della funzione probatoria della documentazione»: NICOLAJ, Sentieri, p. 320s.

- 9 La Novella 47 riguarda *eos quicumque gestis ministrant, sive in iudiciis sive ubicumque conficiuntur acta, et tabelliones qui omnino qualibet forma documenta conscribunt*. Tra gli interventi di Giustiniano in materia di documento privato e di attività di documentazione ad es. la costituzione di C. 4, 21, 17 (a. 528), di assoluto rilievo per la storia del documento, o Novella 7 praef. (a. 535), che commina la pena dell'esilio (ribadita in Novella 120, 11, a. 544) al tabellione che si fosse prestato a documentare un'alienazione di beni ecclesiastici, o Novella 66, 1 pr. (a. 538) nella quale si prevede un periodo di due mesi tra la data di insinuazione di una nuova legge in materia testamentaria e la sua entrata in vigore affinché i cittadini ne vengano a conoscenza e i tabellioni ne comprendano la *virtus* e la sappiano applicare. Non vanno però date per scontate prontezza di ricezione e fedeltà nell'applicazione delle norme: per es. sull'adozione non immediata della formula di *completio* nella Ravenna di età giustiniana v. AMELOTTI, *L'età romana*, pp. 61–64 e *Die nichtliterarischen lateinischen Papyri 1*, ed. TJÄDER, p. 273, mentre sull'uso non omogeneo della *completio* nel documento altomedievale v. NICOLAJ, *Il documento privato*, p. 167 e nota 57.
- 10 La relazione tra legislazione carolingia e la figura del notaio altomedievale è stata molto studiata nell'ultimo secolo, e in questa sede basti solo ricordare i nomi e le ricerche di Redlich, Bresslau, De Boüard, e tra gli italiani, di Schiaparelli, Cencetti, Costamagna, Pratesi, Nicolaj, senza proporre rinvii puntuali ad una bibliografia tanto ampia e stratificata. Sul tema segnalo il recentissimo contributo di ANSANI, *Notarii e cancellarii*, nel quale, inoltre, si presta particolare attenzione alla tradizione manoscritta dei capitolari, con le loro molte e spesso significative varianti testuali (il saggio è in corso di stampa: ringrazio molto l'A. per avermi consentito di leggerlo e citarlo prima della sua pubblicazione).
- 11 A parte il capitolare attribuito a Ludovico il Pio o a Lotario e accolto nel *Liber Papiensis*, per il quale *nullum vigorem* debbono avere quei documenti prodotti *in finibus Tusciae* e privi dell'indicazione del giorno del mese: Lot. 82 (79), ed. anche in MGH Capir. 1, n. 168/4, ed. BORETIUS, p. 335, dove si richiama la costituzione di Costantino del 322 che nega *auctoritas* a editti e costituzioni (*leges nell'interpretatio*) che non riportino il giorno del mese e l'anno dei consoli (C. Th. 1, 1, 1, accolta in C. 1, 23, 4, con la sostituzione di *beneficia personalia* all'originario *edicta sive constitutiones*). Non ebbe portata generale il *praeceptum* di Ludovico il Pio all'arcivescovo di Treviri nell'819, nel quale si prescrive che il *libellus manumissionis* per un *seruus ecclesiasticus* che entri nell'*ordo* sacerdotale debba necessariamente esprimere la data topica e cronica, con giorno del mese, anno d'impero e indizione, *ut nullus eum legentibus ambiguitatis scrupulus remaneat* (MGH Capir. 1, n. 173, ed. BORETIUS, pp. 355–356); v. BRESSLAU, *Manuale*, p. 1015.
- 12 Qualche volta oltre all'anno di impero, calcolato dalla data di associazione al trono, si menziona anche l'*annus tranquillitatis*, che probabilmente segna il momento in cui il sovrano si trova a regnare da solo: così a Ravenna (Le carte ravennati, ed. BENERICETTI, n. 4) e a Napoli (MND 1, n. 1) nella seconda metà dell'VIII secolo, e ancora a Gaeta nell'839 (ChLA² 53, n. 6).
- 13 SCHWARZ, *Regesta Amalfitana*, n. 1 (a. 875); CDA 2, n. 584 (a. 860).
- 14 Ad esempio, CDCaj 1, nn. 7 (a. 841), 9 (a. 851), 11 (a. 862).
- 15 Il primo documento con la nuova formula è in ChLA 29, n. 888 (a. 783).

Sottoscrizione del forensis di Ravenna Flavius Iohannes (a. 572), ChLA v. III, n. 181

formali del documento o sull'attività di chi quel documento produce: fu così ai tempi di Giustiniano con la Novella 44, *De tabellionibus ut protocolia dimittant in chartis* (a. 536), dedicata agli obblighi professionali del *tabellio*, o con la Novella 47 (a. 537), di riforma delle formule di datazione con l'introduzione degli anni di impero;⁹ e secoli dopo, *mutatis mutandis*, i capitolari carolingi detteranno sul notariato norme di sapore più ideologico che deontologico,¹⁰ quasi mai intervenendo però su aspetti concreti e 'tecnici' della documentazione.¹¹ Comunque, regole e tempi della prassi sembrano indipendenti dalla storia ufficiale, e le vicende della politica traspaiono dai documenti privati tutt'al più attraverso le formule di datazione. E così nelle terre già bizantine gli anni degli imperatori d'Oriente sono adoperati ancora per tutto il IX secolo,¹² ma ad Amalfi si data con gli anni del *magnificus prefecturius* (cioè di un 'governante' che non a caso porta un titolo bizantino che esprime un'autorità tendente alla sovranità e che si sta affrancando dal duca napoletano)¹³ e a Gaeta i documenti emessi dai *rectores* delle terre pontificie tra Formia, Minturno e Scauri portano, com'è ovvio, gli anni di pontificato,¹⁴ mentre a Ravenna e nel circondario la datazione tradizionale viene sostituita con gli anni di pontificato seguiti da quelli dei sovrani carolingi all'epoca del pontificato di Adriano I, in voluto parallelismo con gli usi appena allora riformati della cancelleria romana;¹⁵ e a Roma qualche volta gli anni di impero possono essere omissi.¹⁶

Come Italia romanica, dunque, si possono immaginare aree che conservano, più o meno fedelmente, pratiche, formule, lessico ed anche, talvolta, qualche frammento di *lex Romana*,¹⁷ sparpagliate in un'Italia dove, dopo il crollo dell'impalcatura amministrativa romana, dopo la prima, timida ripresa di attività di documentazione per i privati a metà VII secolo, dopo un VIII secolo che reinterpretava con sensibilità giuridica tutta 'barbarica' formule e schemi del passato e ne fa rapidamente un prodotto nuovo e originale per scopi e funzioni, l'età carolingia coincide con una prima messa a punto di materiali, con una prima tensione verso l'unità di forme e formulari, e con l'affermazione della *cartula* dispositiva altomedievale in tutto il territorio. Su questo quadro di sfondo, nitidamente disegnato da Giovanna Nicolaj alcuni anni or sono,¹⁸ l'eco di Roma si fa via via più fiavole man mano che ci si allontana dai grandi centri urbani, assediati da un mondo in cui tutto è cambiato, e dal loro immediato circondario. Per secoli a Ravenna i tabellioni si atterranò rigidamente alla prassi tardoromana, quasi compiacendosi della propria alterità rispetto al resto d'Italia,¹⁹ e l'influenza dell'antica capitale si avverte forte a Faenza, a Rimini, nel Ferrarese, dove l'abbazia di Pomposa farà redigere i propri documenti da tabellioni ravennati fin quasi alla fine del X secolo,²⁰ e più su verso Comacchio; ma risalendo la via Emilia verso nord ovest si varca un confine al di là del quale già a Bologna, Modena o Reggio (pur sedi di diocesi suffraganee) certi documenti privati riecheggiano, ma non si uniformano a quelli ravennati. Per esempio, a Nonantola il formulario romano-ravennate sembra ancora familiare nel secolo VIII,²¹ ma nel secolo successivo si ibrida e finisce per essere riservato (o confinato) alla do-



cumentazione di enfiteusi e livelli; e pure nella Modena carolingia lo si rintraccia, ma solo, e non casualmente, nelle petizioni di enfiteusi indirizzate al vescovo e redatte da ecclesiastici che si intitolano *notarii sancte Ecclesie Motinensis*. Ma in questo caso il formulario della cancelleria arcivescovile di Ravenna si è mescolato con quello adoperato dai tabellioni per enfiteusi concesse da monasteri o da privati: e quindi all'*incipit Petimus a vobis ...* caratteristico delle richieste di enfiteusi indirizzate a privati si sposano le formule di cancelleria relative alla rescissione del contratto e all'espulsione dell'enfiteuta dal fondo dopo un biennio di insolvenza del canone, *ut leges censeunt* (con riferimento a Nov. 7, 3, 2 e a Nov. 120, 8), o all'obbligo di versare il canone *in arcivo vestre sancte Mutinensis Ecclesie*,²² con probabile fraintendimento della richiesta che la petizione venga conservata nello *scrinium* della Chiesa di Ravenna, presente nel formulario delle richieste di enfiteusi indirizzate all'arcivescovo già dall'VIII secolo;²³ e ancora, dall'816 in poi il testo delle petizioni si chiude con la *completio* e la formula *post traditam*, come farebbe un qualunque notaio del *Regnum* ma come mai farebbe un *notarius* della cancelleria ravennate.²⁴ Ancora, a Bologna l'enfiteusi, come si vede nelle poche testimonianze di X secolo studiate da Giorgio Cencetti,²⁵ se coincide con quella ravennate nella porzione di testo contenente la petizione dei concessionari, poi se ne distanzia concettualmente e formalmente, poiché vi manca l'esplicita previsione della restituzione della *res* al concedente allo scadere del contratto, mai tralasciata a Ravenna, e vi figura una formula penale (*det pars parti pene nomine in argentum ...*) nella quale si intende che la sanzione possa ricadere sull'una o sull'altra parte inadempiente e che a Ravenna è adoperata solo ed esclusivamente nei livelli rogati dai tabellioni cittadini, mentre nelle richieste di enfiteusi la pena pecuniaria sanziona in genere solo il comportamento del concessionario. Più a sud, motivi e spunti romani si colgono ancora nelle carte reatine e viterbesi, specie se redatte da notai ecclesiastici.²⁶ Così nel 767 il notaio reatino che per primo adopera la *completio* adotta non la versione corrente nel ducato di Spoleto e nel *Regnum*, ma quella romanica, che pone l'accento sulla *roboratio testimonii*;²⁷ e motivi romani si colgono anche in atti di ultima volontà calati nello schema della donazione *post obitum* (spesso con riserva di usufrutto), qualche volta definiti *testamentum*. Appunto nel *testamentum* dell'arciprete Giovanni di Rieti, redatto nel 773 dal nipote Teoferio prete e notaio,²⁸ l'*incipit* di sapore bizantino fa riferimento a un *volumen cartulationis*²⁹ e alla necessaria presenza di *testes numero competentis pro legum solemnitate* (puntualmente riflessa nelle sette sottoscrizioni testimoniali, funzionali alla *firmitas* della volontà del testatore *si quo casu iure civili quandoquidem, si necesse fuerit, proferendo*); il testo poi si chiude con un rinvio alla *nuncupatio*. Anche Viterbo e il viterbese sono terra di confine: nell'808 una permuta,³⁰ tutta italica per struttura e lessico, si apre con un'arenga che richiama l'*auctoritas legum* a garanzia di equivalente *firmitas* per permuta e vendite;³¹ ed echi di romanità si colgono ancora nell'816 a *Vico Fuliano*, dove Allo prete e notaio apre una donazione per l'anima con un'*inscriptio* richiamante la prassi ravennate³² e un'elegante arenga con citazioni dalle Sacre Scritture. Tale arenga, che circola anche tra notai meno inclini a reminiscenze romanistiche,³³ è adoperata già qualche anno prima presso Tuscania, da un altro prete e notaio in una donazione per l'anima e *post obitum*³⁴ pure tramata di motivi romanistici, tra cui il riferimento ad un *tetulo recto ordinem canonicem iudicandum ut sagre legum abiit ex mea plenissimam largietatem ut viri proprietarii domini*.

Tuttavia, tra tante differenze un'ormai consolidata storiografia indica come carattere comune a tutti i territori romanici l'esistenza di un notariato organizzato, e quindi di vere e proprie *scholae*, a volte posto in relazione con la resistenza, o con la rinascita, delle curie municipali. Ma l'intitolazione alla propria città, di cui si fregiano tabellioni o curiali o semplici scribi e notai e che è stata letta come indizio di un'amministrazione cittadina comprendente appunto un notariato organizzato,³⁵ come si sa non è affatto tipica dell'Italia romanica,³⁶ ma semplicemente prosegue in epoca medievale una delle innovazioni (come la datazione con gli anni d'impero o la *completio*) che il diritto giustiniano aveva introdotto nel formulario dei documenti privati probabilmente già a partire dal ritorno dei Bizantini a Ravenna nel maggio 540:³⁷ per mancanza di altre fonti, la ricezione di questa innovazione si può documentare solo per la capitale, dove appunto solo dopo la sconfitta gota gli scrittori di documenti privati iniziano ad intitolarsi alla città, qualificandosi *tabellio (huius) civitatis Ravennatis* e perfino, con evi-

- 16 Come nell'enfiteusi dell'821 in: RegSubl, n. 55.
 17 Al di là del ruolo, studiatissimo, di Ravenna e Roma nel preservare e trasmettere tesori di leggi e di antica dottrina, si pensi alla possibilità che un testo romanistico sia pure elementare come la *Summa Perusina* possa essere stato compilato, non casualmente, tra Gaeta e Amalfi, come ha proposto NICOLAJ, Gli *acta* giudiziari, p. 10s.
 18 NICOLAJ, Il documento privato.
 19 Su questo v. in generale RABOTTI, Osservazioni, pp. 159–182, spec. pp. 163–165.
 20 Solo nel 988 un enfiteusi (con formulario ravennate, sia pure con qualche variante nella *completio*) è redatta da un *Iohannes tabellio huius civitatis Ferrarie: Rerum Pomposianarum historia monumentis illustrata* 1, ed. FEDERICI, n. 18.
 21 Almeno a giudicare dalla donazione del 776 o (in misura minore) dalla *carta institutionis seu confirmationis* del 789 in TRABOSCHI, Storia dell'augusta abbazia di San Silvestro 2, nn. 9 e 14.
 22 V. ad es. Regesto della Chiesa cattedrale di Modena I, ed. VICINI, nn. 4 (a. 811), 8 (a. 816), 14 (a. 841), 15 (a. 842), 18, (a. 856).
 23 P. Tjäder 45 = ChLA 29, n. 881; verso la fine del IX secolo l'originario termine *scrinium* viene sostituito da *arcivum*, v. Le carte ravennati, ed. BENERICETTI, n. 42.
 24 Il primo a farlo è *Ratpertus presbiter et notarius s. Ecclesie Motinensis*: Regesto della Chiesa cattedrale di Modena, ed. VICINI, n. 8.
 25 CENCETTI, Diplomatica dell'enfiteusi bolognese.
 26 NICOLAJ, Cultura e prassi, pp. 33–35, aveva già osservato come nella zona di Rieti e Viterbo tra VIII e IX secolo circolasse l'idea di una «scrittura... conveniente e necessaria come *testimonium*» che «sembra venire dall'antichità» sulla scorta proprio di «certa tradizione ecclesiastica memore... della prova razionale (il modulo documento-testimonianza)».
 27 *Ego... notarius scriptor huius cartule post omnium testimonium roboracionem complevi et absolvi*: CDL 5, n. 49 (la formula non sembra peraltro potersi definire «diese typische Form der Spoletiner Completio», ZIELINSKI, Studien, p. 204).
 28 CDL 5, n. 63.
 29 L'espressione significherebbe *apud acta* per FREZZA, L'influsso, p. 65, e richiama l'uno *volumine cartatio* in cui Giovanni vescovo di Formia *condidit testamentum* nell'831 (CDCaj, n. 4).
 30 Il regesto di Farfa 2, ed. GIORGI/BALZANI, n. 191.
 31 Proprio per questa arenga NICOLAJ, Cultura e prassi, p. 35 nota 84, ritiene però «tralasciati sia i riferimenti alla funzione probatoria del documento sia i ricordi delle *leges* e dell'*auctoritas legum* che sanciscono la *firmitas* del negozio».
 32 Il regesto di Farfa 2, ed. GIORGI/BALZANI, n. 218: *Dominae sanctae et venerabili angelorum meritis excelsae basilicae Dei genitricis Mariae...; al termine ci si aspetterebbe *presens presentibus*, ma lo stile epistolare non lo richiede in assoluto.*
 33 Ad esempio Il regesto di Farfa 2, ed. GIORGI/BALZANI, nn. 227 (a. 817), 232 (a. 817), 240 (a. 819), 274 (a. 824).
 34 ChLA 24, n. 769, a. 799: in questo caso l'arenga si chiude con la formula *presens presentibus* (in ChLA, erroneamente, *propterea*) *dixit* che nell'esempio di Allo mancava.
 35 Ad es. FREZZA, L'influsso, p. 103, ma v. le serrate obiezioni di CASSANDRO, I curiali, pp. 299–374, a p. 352. Per Ravenna cf. BUZZI, La Curia, pp. 52–60.
 36 Basti il rinvio a SCHIAPARELLI, Note diplomatiche, pp. 186–191.
 37 NICOLAJ, Documenti e libri *legales*, p. 765s. ha infatti giudicato «affatto ragionevole» far coincidere l'introduzione in Italia del diritto giustiniano con l'emaneazione della *pragmatica sanctio* nel 554 (nient'altro che «una sorta di eterogenea circolare di

servizio» per CALASSO, Il problema, p. 77) ed ha interpretato come «risposta della prassi alla codificazione di Giustiniano» le trasformazioni del formulario già rilevate da Tjäder (Die nichtliterarischen lateinischen Papyri 2, ed. TjÄDER, p. 6). Che non si dovesse «troppo rigidamente» far pemo sul 554, poiché «tra le due *partes imperii* legislazione e prassi in materia documentale si erano svolte in parallelo e non senza scambi», era già opinione di AMELOTI, L'età romana, p. 60.

38 Così si sottoscrive il *forensis* Flavio Giovanni nel 572, informandoci anche di avere l'ufficio presso la sede della zecca, *ad monitum auri in porticum Sacri Palatii* (P. Tjäder 35 = ChLA, 3, n. 181). Non sembra sia stato finora rilevato come anche la qualifica di *tabellio*, comune nel lessico giuridico romano fin dalla sua prima attestazione in un frammento ulpiano (D. 48, 19, 9, 4, nel quale i tabellioni, definiti in una glossa *pragmatici*, vengono accostati a *iuris studiosi e advocati*), sia adoperata in Ravenna solo dopo la riconquista bizantina. Stando alle poche testimonianze superstiti, infatti, prima del 540 gli scrittori professionisti di documenti per i privati sono chiamati sempre e solo *forenses*, nonostante *forensis* nelle fonti giuridiche sia termine poco frequente (ad esempio non ricorre mai né nelle Istituzioni di Giustiniano né nelle sue Novelle) ed abbia di solito funzione aggettivale, come nei *forensia negotia* cui fa riferimento Ulpiano in D. 2, 12, 9 e in D. 48, 19, 9, 4, o nelle *forenses controversiae* di C. 7, 39, 7, 2 o ancora nei *forensia vel publica instrumenta* evocati da Giustiniano in C. 4, 21, 20, 2 (cf. AMELOTI, L'età romana, p. 24). I *forenses* ravennati sono attestati comunque anche dopo il 540: gli ultimi di cui si ha notizia operano durante l'escartato di Isacio o poco oltre (cf. P. Tjäder 22 = ChLA 29, n. 887 e P. Tjäder 24 = ChLA 29, n. 865), mentre il primo *tabellio civitatis Ravennatis* di cui si abbia notizia redige una *chartula plenaria securitatis* nel 564 (P. Tjäder 8 = ChLA 17, n. 652).

39 Come sempre ecclesiastici saranno i *notarii* veneziani fino a tutto il XII secolo; a Trieste, al contrario, sembrerebbe che nel IX secolo gli scrittori di documenti privati fossero sia ecclesiastici ma portassero comunque la qualifica professionale di *tabellio*: v. Codice Diplomatico Istriano I, ed. KANDLER, n. 59.

40 L'intitolazione al *castrum* diventerà intitolazione alla *civitas* dopo la presa di potere di Docibile I intorno agli anni 70 del IX secolo: in ogni caso, non sembra possibile sottoscrivere l'affermazione di BRESSLAU, Manuale, p. 537, per il quale a Gaeta «deve esserci stata un'organizzazione collegiale degli scrittori pubblici».

41 V. la donazione di Flavia Santipri riprodotta su marmo in S. Maria Maggiore all'epoca di Gregorio IV (827-844), P. Tjäder 17, e la donazione del greco Stefano (P. Tjäder 18-19 A-B = ChLA 22, n. 718), data 590-598 da RADICIOTTI, Fra corsiva nuova, p. 86s. La *licentia gestis allegandi* compare anche nella falsa donazione del diacono Gregorio, il futuro Gregorio Magno, al monastero romano di S. Andrea, redatta utilizzando comunque il formulario di fine VI secolo: v. da ultimo, Il Regesto del monastero dei SS. Andrea e Gregorio 2, ed. BARTOLA, n. 1.

42 Come Teodoro nel 758 (RegSubl, n. 111); Zaccaria, che si definisce anche *chartularius*, nell'821 (RegSubl, n. 55); Anastasio, che è anche *consul*, nell'850 (RegSubl, n. 31).

dente orgoglio, *huius splendidissimae urbis Ravennatis*.³⁸ Quanto alle curie municipali, e a quel che ne resta per il primo medioevo, sappiamo ben poco: nulla si può dire per Venezia, dove i documenti di età carolingia sono opera di scrittori qualificati dal solo titolo ecclesiastico,³⁹ o per Gaeta, dove pure gli scrittori di documenti sono sempre ecclesiastici e solo qualche volta si qualificano *scriba (huius) katri Caietani*,⁴⁰ o per Amalfi, dove operano scrittori sia laici sia ecclesiastici accomunati dal titolo di *scriba huius civitatis* e dove si incontreranno *curiales* solo a fine XI secolo: ma sia a Gaeta sia ad Amalfi il titolo 'professionale' di *scriba* non viene mai adoperato nella *completio*, dove gli scrittori si definiscono soltanto in quanto ecclesiastici. A Roma, la *licentia gestis allegandi ex more* in documenti di fine VI-inizio VII secolo⁴¹ fa pensare ancora a una concreta realtà d'uffici e fors'anche ad una curia funzionante, la cui attività però si sarà andata via via spegnendo; e non vanno sopravvalutati quei pochi documenti opera di un *magister census* tra metà secolo VIII e metà secolo IX.⁴² Nel corso del IX secolo a Roma scrivono documenti per i privati dei tabellioni, sia qualche scriniario, al quale evidentemente non è affatto preclusa, per così dire, la 'libera professione': è dell'857 il primo documento



privato rogato da uno *scriniarius et tabellio urbis Rome*,⁴³ e cioè, in una prospettiva già ben scandagliata dagli studiosi, da un membro della *schola* in cui gli *scriniarii sancte Romane Ecclesie* appaiono riuniti fin dalla loro comparsa in cancelleria, al quale era sembrato opportuno fregiarsi anche del titolo professionale più tradizionale e significativo agli occhi della clientela. Come si sa, poi, forti di una cultura grafica e retorica più solida e 'moderna', gli *scriniarii et tabelliones* contenderanno vittoriosamente la piazza ai tabellioni cittadini, progressivamente emarginandoli fino alla loro uscita di scena. Meglio informati siamo per Ravenna: l'ultima notizia certa di una curia municipale si trova in un protocollo di *gesta* del 625,⁴⁴ cui si può forse aggiungere una donazione datata tra 613 e 641⁴⁵ ove la concessione della *licentia allegandi gestis municipalibus* forse è tralaticia o forse, vista la contiguità cronologica con l'esempio precedente, presume un qualche ufficio ancora in funzione;⁴⁶ ma dopo la metà del VII secolo nessun papiro proviene da *rotuli* di *gesta* o da copie dei medesimi, e nessun altro documento contiene la *licentia allegandi*.⁴⁷ Il silenzio è completo fino al 767, quando, in una donazione *pro anima* in tutto fedele al modello giustiniano, si ritrova la *licentia allegandi*, prima della sua definitiva scomparsa.⁴⁸



43 Si tratta di Zaccaria, che comunque si sottoscrive solo come *scriniarius* nella *completio* (RegSubl, n. 87); ma nell'866 (RegSubl, n. 83) Leone si dirà *scriniario* e *tabellione* sia nella *rogatio* sia nella *completio*. Per uno sguardo critico d'insieme sui rapporti tra tabellioni e *scriniarii* si rinvia a NICOLAJ, *Cultura e prassi*, p. 32 nota 75.

44 P. Tjäder 21 = ChLA 22, n. 720, che però per Tjäder dimostra la decadenza senza rimedio dell'ufficio, sia per gli aspetti formali e tecnici del documento sia per gli aspetti procedurali: ad es. la formula di datazione era scritta nell'artificiosa e monumentale cancelleresca studiata dallo stesso Tjäder nel 1952, che però, dopo i raffinati esempi di età giustiniana, a Ravenna nel 625 era evidentemente ormai incomprensibile («non molto dopo l'anno 625... scompare definitivamente dall'uso»: TjÄDER, *La misteriosa «scrittura grande»*, p. 210), tant'è che la datazione viene ripetuta in corsiva comune. Il procedimento di insinuazione, inoltre, si svolge in maniera irrituale, senza l'assistenza di *curiales* e lasciando la lettura del documento da insinuare a colui che lo presenta.

45 P. Tjäder 28 + 56 = ChLA 4, n. 232 + ChLA 9, n. 400.

46 Entrambi i documenti risalirebbero all'escarcato dell'armeno Isacio (624/625-643), la cui efficace politica potrebbe aver influito positivamente anche sul funzionamento degli uffici: su di lui v. ULUHOGIAN, *Armeni*, pp. 551-558.

47 La formula si trova normalmente in chiusura dei documenti di alienazione a titolo definitivo, prima della clausola stipulatoria: ma i pochi documenti databili tra metà VII e metà VIII secolo o sono troppo frammentari o sono relativi a negozi per i quali non si ricorreva all'insinuazione, come enfiteusi e livelli.

48 La donazione, *pro anima* e *more salario*, ci è giunta in copia autentica del XII secolo, tratta a sua volta da una copia corroborata da testimoni del 1031: Le carte ravennati, ed. BENERICETTI, n. 4. Nel testo si nota il costituito possessorio (*retento michi usufructu quindecim dierum quod possint venerabili suscripto monasterio... ut leges censent, ex corporali traditione constare, quia hoc est per legem retinere quia et tradere*): l'equivalenza tra *retentio usufructus* e *traditio* era sancita da una costituzione di Onorio e Teodosio del 417, C.Th. 8, 12, 9, accolta da Giustiniano in C. 8, 53, 28. Si nota anche la rinuncia a una serie di benefici che riproduce quasi alla lettera (a parte il riferimento al senatoconsulto Velleiano, riservato agli atti compiuti da donne) l'analoga serie presente in una donazione alla Chiesa di Ravenna di inizio VII secolo, v. P. Tjäder 16 = ChLA 4, n. 240; in documenti di donazione per la Chiesa le rinunce ai benefici di legge si trovano fino a metà IX secolo, cf. Le carte ravennati, ed. BENERICETTI, n. 16 ed anche ChLA² 55, n. 5.

Petizione di livello indirizzata all'arcivescovo di Ravenna (a. 872) e scritta dal notarius Grimoaldo (ChLA², vol. 54 [Italy XXVI], Ravenna I, n. 6).

- 49 Le carte ravennati, ed. BENERICETTI, n. 20; nell'altro suo documento, una donazione dell'855 pervenuta in copia dell'XI secolo, Mosè figura come *tabellio* sia nella *rogatio* sia nella *completio*. Le carte ravennati, ed. BENERICETTI, n. 16.
- 50 Nel 955 si nomina una *curia publica* che probabilmente era la sede ove si tenevano i placiti e si amministrava la giustizia (BUZZI, La Curia, p. 55).
- 51 La sua qualifica si conosce solo attraverso l'erronea edizione di FANTUZZI, Monumenti, n. 8, ove Leo è detto *ab urbe Ravenna tabellio* (titolatura «degna di nota» per BRESSLAU, Manuale, p. 536 nota 12, che ritiene Leo «autorizzato ad esercitare in tutta la Romagna»): la lettura *ab urbis Rome tabellio* è stata però da me controllata sull'originale (Ravenna, Archivio di Stato, SVitale, I.1.7), mentre la lettura *curialis* non è più verificabile per caduta del supporto scritto.
- 52 P. Tjäder 24 = ChLA 29, n. 865, una donazione scritta dal *primicerius scolae forensium civitatis Ravennae seo Classis*.
- 53 BUZZI, La Curia, pp. 55-57, per il quale «prima di ascendere al grado di *exceptores* bisognava essere stati *curiales*» (p. 56, sottolineatura mia), mentre sembra più verosimile che i due termini fossero semplici sinonimi; v. anche RABOTTI, Osservazioni, p. 163.
- 54 Domenico III e Pietro II secondo il censimento di BUZZI, La Curia, p. 56.
- 55 Livelli arcivescovili, come quelli redatti dai tabellioni per i privati e i monasteri cittadini, sono sempre documentati in due esemplari *uno tenore* sottoscritti e scambiati tra le parti: nel formulario di cancelleria sono unite richiesta e concessione, ma tipicamente separate dalla formula di datazione (BUZZI, La Curia, pp. 100s.). Mentre i numerosi esempi di IX secolo mostrano come la redazione da parte dei soli *notarii* della cancelleria dei livelli stipulati su terre arcivescovili fosse prassi consolidata (ChLA² 54, nn. 5, 6, 10-13, 15, 18, 19, 22), forse così non era per le richieste di enfiteusi: se le solenni concessioni erano certamente scritte dai notai, come testimonia già P. Tjäder 44 = ChLA 22, n. 721, di metà VII secolo, per metà IX secolo si possiede una richiesta di enfiteusi diretta all'arcivescovo ma redatta da un *Vitali tabellioni Cumiacclensi* (cf. TJÄDER, Die nichtliterarischen lateinischen Papyri 2, ed. TJÄDER, pp. 155s. e Le carte ravennati, ed. BENERICETTI, n. 15), il cui formulario peraltro coincide sia con il frammento di petizione ChLA 29, n. 881, probabilmente di metà VIII secolo (il frammento, in corsiva nuova, è giudicato da Tjäder una probabile copia ma non è chiaro né perché il copista debba essere «certamente un notaio della chiesa ravennate» né perché non possa considerarsi un originale di mano tabellionale), sia con la petizione di enfiteusi certamente opera di un *notarius* nell'891 (Le carte ravennati, ed. BENERICETTI, n. 42).
- 56 Il primo di cui si abbia notizia a fine IX secolo è Costantino, sul quale v. BUZZI, La Curia, p. 34.
- 57 Riservata ai documenti dell'arcivescovo secondo Tjäder in ChLA 29, n. 881, mentre per gli altri documenti i *notarii* avrebbero adoperato una corsiva più disinvolta: i documenti di livello di IX secolo sono in curiale, ma l'opinione di Tjäder trova riscontro per il secolo X, grazie alla pergamena conservata a Ravenna, Archivio Arcivescovile, G 2402, sulla quale nel 950 il notaio Giorgio I redige fianco a fianco (senza poi separarle) sia la richiesta sia la concessione di un'enfiteusi, l'una in un'esperta corsiva con accentuazioni cancelleresche, l'altra nella tipica curiale.
- 58 BUZZI, La Curia, pp. 21-26 e RABOTTI, Osservazioni, pp. 161s. È forte per es. la tentazione di considerare un *notarius* il *Johannes tabellio* che nel IX secolo redige in curiale il papiro con l'*irrevocabilis donatio* fatta dall'arcivescovo alla sua Chiesa, un *notarius* che, con una disinvoltura analoga a quella degli *scriuarii et tabelliones* romani, potrebbe aver adotta-

ma la formula, in quell'epoca, certo non sottintende chissà quali uffici municipali, ignorati peraltro da ogni altra fonte, e sembra tutta tralaticia. Nella Ravenna di età carolingia sopravvive solo il titolo di *tabellio et exceptor curie* portato da Mosè nella *rogatio* di una donazione su papiro dell'858/859, che pure si sottoscrive come semplice *tabellio* nella *completio*;⁴⁹ e si tornerà a parlare di curia tra 903 e 968, in singolare sincronia con le prime attestazioni di *curiales* a Napoli (ma quella storia, si sa, avrà tutt'altro svolgimento), quando qualche scrittore si definirà *tabellio et exceptor curiae publice huius civitatis Ravennae* o di *tabellio et curialis huius civitatis Ravennae*.⁵⁰ E addirittura un Leo, di origine romana ma ravennate per cultura grafica, nel 955 si intollererà, in omaggio alle sue origini, *ab urbis Rome tabellione et [curialis] provincie Romanorum et territorio Ferrariense*.⁵¹ ma ritengo assai improbabile che lo stesso Leo avrebbe spinto il confine delle 'provincie dei Romani' così evocate al di là del territorio di Ferrara. Che sia esistito nell'alto medioevo un notariato organizzato resta dunque solo un'ipotesi, perfino per Ravenna: se a metà VII secolo c'è ancora traccia di una *schola* di *forenses* presieduta da un *primicerius*,⁵² per l'epoca successiva manca qualunque notizia certa, e tutte da verificare sono sia le 'carriere' ricostruite da Giulio Buzzi per i *tabelliones* (o *exceptores*) e *curiales* di X secolo⁵³ sia la sua interpretazione del titolo di *prototabellio*, portato da due scrittori nella prima metà di quel secolo e mai più utilizzato;⁵⁴ del resto, nessuna peculiarità formale caratterizza i documenti redatti da *exceptores* o *curiales*, e quindi non solo tali titoli non sottintendono una fantomatica amministrazione cittadina, o un ancor più fantomatico ufficio di registrazione degli atti, ma nemmeno rinviano ad una formazione specifica. Altro è il discorso, invece, per i *notarii* della Chiesa di Ravenna, responsabili della documentazione emessa dall'arcivescovo, ed anche delle petizioni di livello o di enfiteusi a questo indirizzate e redatte secondo un formulario caratteristico.⁵⁵ Riuniti in collegio fin dal tardoantico, governati da un *primicerio*⁵⁶ ed educati all'uso della scrittura curiale,⁵⁷ i *notarii* ravennati sono sempre ritenuti ecclesiastici, ancorché con i soli ordini minori e quindi con la possibilità di sposarsi, fondando vere e proprie dinastie professionali; e si pensa impossibile, salvo casi eccezionali, l'impiego di un tabellione in cancelleria, così come impossibile sarebbe la redazione da parte di un *notarius* di documenti privati al di fuori delle tipologie indicate, anche se queste certezze non sembrano assolute.⁵⁸ Come gli scriuari della Curia pontificia, i notai della Chiesa di Ravenna ci appaiono dunque solidamente organizzati in una *schola*, con proprie gerarchie e regolarmente funzionante ben oltre l'età carolingia: e sorge il dubbio che l'immagine di un notariato romano-medievale ancora tradizionalmente costituito in corporazione (si presuma o no l'esistenza della curia municipale) dipenda dall'aver esteso anche al contesto 'municipale', pur in assenza di concreti riscontri, proprio quel modello di organizzazione ecclesiastica che trova le sue evidenze più macroscopiche a Roma e a Ravenna tra cancellerie ed uffici della Chiesa. Ma se è vero che «la Chiesa ha piena dimestichezza con una configurazione in *ordo*»,⁵⁹ non sembra che nell'organizzazione delle città, nemmeno a Ravenna o Roma, tale dimestichezza concettuale sia poi così scontata; né si può addurre alcuna prova concreta dell'appartenenza dei tabellioni medievali ad una categoria professionale organizzata in corporazione, con propri vertici e strutture.⁶⁰

Diverso, invece, il caso di Napoli, dove i pochi documenti di VIII-IX secolo sono redatti da un diacono o da un *notarius* della locale Chiesa, o ancora da un *notarius*, forse laico, che si intitola invece alla città,⁶¹ ma dove, all'inizio del X secolo, improvvisamente compaiono *curiales* cittadini, i quali, a quanto sembra, si dotano di un'organizzazione stabile fin dalla loro apparizione e avranno fino al XV secolo il monopolio della redazione dei documenti sia privati sia, nella persona del *primarius* posto a capo del collegio, ducali. Nella singolare epifania dei *curiales* napoletani si è visto il recupero di una funzione curiale di registrazione dei documenti: alcuni hanno immaginato una nuova curia, che trarrebbe ancora legittimazione dagli imperatori d'Oriente sottraendosi al controllo ducale; altri hanno pensato ad un ufficio per la registrazione degli atti sorto da una precedente, ma solo postulata, *schola notariorum*; altri ancora ne spiegano l'esistenza con i primi vagiti di un'età comunale molto di là da venire. Da condividere è invece il realistico giudizio di Giovanni Cassandro,⁶² per il quale un 'collegio' notarile sarebbe sorto non prima del X secolo, e non dalle ceneri della curia municipale, ormai estinta: tant'è che, pur dubitando del suo effettivo arrivo in Italia, Cassandro considera la Novella 46 dell'imperatore

Leone VI il Filosofo, emanata tra 886 e 912 per abolire le curie municipali, inapplicabile a Napoli per mancanza di oggetto. *Curialis* sarebbe semplice sinonimo di notaio, e il *nomen* di *curia* indicherebbe l'insieme dei *curiales* attivi in città: e se pure si può pensare ad un rapporto tra i curiali e il duca (attorno al quale sarà andata organizzandosi una qualche struttura di uffici), questo certo esisteva al di fuori di qualunque ruolo istituzionale.

I documenti dell'Italia romanica sono calati nello schema della *cartula* dispositiva medievale, nella quale viene rappresentato, per riprendere una felice espressione di Giovanna Nicolaj, «il sistema» romano barbarico dei contratti obbligatori»; pressoché assente invece il *breve*, o *notitia* o *memoratorium* che dir si voglia, cioè quel documento, originato da scritture memorative di età tardoantica tanto informali quanto flessibili, che nell'Italia centro settentrionale come nel Meridione longobardo accoglie atti giuridici non contrattuali, come pure obbligazioni interamente germaniche.⁶³ Tracce della concezione romana di *breve* come elenco di *item* omologhi si intravedono però a Venezia, dove nel testamento del doge Giustiniano è inserito un *breviarium* che elenca le *res* comprese in un cospicuo legato al monastero di S. Zaccaria e che richiama da vicino il modello tardoantico;⁶⁴ ma nei testamenti veneziani si aggiunge anche che parte del patrimonio del testatore potrà essere disposta *per breve*, o meglio *per verbo oris nostris aut breve*, legando una scrittura definita *breve* ad un testamento a forma orale.⁶⁵ In questo quadro generalissimo, infine, un posto a sé ha un tipo di livello che nel IX secolo non si trova al di fuori di Ravenna e del suo circondario. Il livello, com'è noto, è un negozio bilaterale che prevede, come nell'enfiteusi, una richiesta da parte del concessionario e una concessione da parte del proprietario tradotte in due scritture *uno* (o *parsi*) *tenore*, sottoscritte reciprocamente dalle parti e tra esse reciprocamente scambiate.⁶⁶ A Ravenna tali scritture in genere non sono definite *pagina libelli* o *cartula libelli*, come un po' dappertutto nel nord Italia, ma semplicemente *libellus* (e *libellus* nel senso di 'documento scritto' richiama scritture romane contenenti *petitiones*, anche di epoca anteriore a Giustiniano): e che i tabellioni ravennati fossero consapevoli della peculiare natura del livello, sebbene il suo schema sia pianamente ricalcato su quello delle coeve *cartule*, è dimostrato dalla mancanza di sottoscrizioni testimoniali e soprattutto dall'assenza di *completio*.

Probabilmente le *cartule* romaniche si sviluppavano da una minuta, come inducono a pensare le più tarde consuetudini dei curiali napoletani e la pratica dei *dicta* nelle carte romane, ma per quest'epoca ne possediamo solo due esempi, entrambi dal ravennate: si tratta di note dorsali dettagliate, il cui testo corrisponde quasi alla lettera alla porzione più significativa del dispositivo del documento, in calce alle quali in un esempio si trovano il *signum* della donatrice e le sottoscrizioni autografe dei testimoni che sottoscrivono anche il *mundum*, e nell'altro (una petizione di livello che però nella nota dorsale è configurata come concessione) i *signa crucis* di concedente e concessionari.⁶⁷ Certo, la presenza di sottoscrizioni testimoniali autografe e soprattutto dei *signa* degli emittenti induce ad interrogarsi sul ruolo di tali note rispetto al negozio giuridico e sul loro rapporto con il *mundum*, ma poiché ancora manca uno studio complessivo sulle notizie dorsali ravennati, che i tabellioni continuano a redigere al *verso* dei documenti almeno fino a tutto il XII secolo, ci si limita qui a segnalare il problema.

Le carte romaniche centrosettentrionali si differenziano da quelle meridionali per la presenza della *notitia testium*, vistosa combinazione di testo e grafica tracciata in fondo al foglio, dopo la *completio*, e attestata per la prima volta in una vendita ravennate del 539.⁶⁸ Non era probabilmente né un'innovazione voluta da Giustiniano, né un elemento significativo e necessario del documento, anzi pare fosse un semplice elenco dei testimoni che hanno sottoscritto il documento (non importa se in forma autografa o meno), in cui si può trovare qualche elemento in più circa la loro identità. Nel VI secolo tale elenco non ha particolare risalto; solo dal secolo successivo gli si conferisce via via maggiore visibilità, ordinando il testo in colonne scandite da linee verticali ondulate, ornate spesso di trattini e ghirigori: ogni tabellone si regola secondo il proprio gusto, facendo della *notitia* un elemento peculiare e di riconoscimento. I tabellioni ravennati si conformeranno al modello messo a punto tra VII e VIII secolo


to l'opportuno titolo professionale di *tabellio* dato che l'arcivescovo qui agisce come un qualsiasi privato: cf. ChLA² 55, n. 5. La convinzione che i notai della Chiesa ravennate fossero tutti ecclesiastici forse dipende dal modellamento della cancelleria arcivescovile ad imitazione della curia pontificia, nella quale sembra che il notaio regionario, se laico, al momento dell'assunzione entrasse nello stato clericale: v. la rubrica della formula 70 (*quando laicus tonsuratur et fit regionarius*), in: Liber Diurnus, ed. FOERSTER, p. 126. Per l'impiego di tabellioni in cancelleria v. anche BUZZI, La Curia, p. 24.

- 59 Come ricorda, puntualmente, NICOLAJ Il documento privato, pp. 185s.
- 60 E magari regolamenti, come quello emanato a Costantinopoli verso il 911/912 da Leone VI, e contenuto nel cosiddetto 'Libro del Prefetto' (*Ἐπαρχικόν βιβλίον*), sul quale v. AMELOTTI, L'età romana, pp. 44-47.
- 61 Come *Campulo notarius superscripte civitatis Eneapoli* nell'865 in: MND I, n. 3 (ed. anche in CDCaj, n. 12, all'866).
- 62 CASSANDRO, I curiali, pp. 333-339.
- 63 *Sucharta e notitia* medievali, v. per tutti NICOLAJ, Il documento privato, pp. 174-176 (la cit. a p. 174).
- 64 SS. Ilario e Benedetto e S. Gregorio, ed. LANFRANCHI/STRINA, n. 2 (a. 828/829): il *Breviarium ... de vineis vel territoris vel reliquis speciebus*, in cui sono elencati beni immobili (la proprietà di ciascuno dei quali, si precisa, *detenemus per documenti cartulam*) ma anche preziose suppellettili liturgiche, si può accostare alle *notitiae* e al *breve* inseriti in P. Tjäder 8 = ChLA 17, n. 652 (a. 564).
- 65 Come ricorda LEICHT, Storia del diritto italiano, p. 243, negli statuti veneziani del 1242 l'espressione «testare per breviano» si riferisce ad un testamento orale fatto senza ricorrere al notaio ma davanti a testimoni, i quali, alla morte del testatore, devono rendere pubblica dichiarazione delle sue ultime volontà; le dichiarazioni rese davanti al magistrato vengono verbalizzate in un documento definito appunto «breviano».
- 66 Lo schema del documento, ed anche il dettato letterale di alcune formule (*[Petimus] a vobis ... uti nobis ... locare iubeatis ...; Unde si placet hec oblatio libellorum nostrorum unum a duobus libellis pari tinore prescriptis manibus vestris subscriptis suscipere dignemini ...; Si quis vero pars contra hos libellos intentaverit det pars parti fidem servantis ... pene nomine ...*), sono già in una petizione di livello indirizzata ai *defensores* della Chiesa di Aquileia datata al 681 ma in copia tarda (Monumenti ravennati 6, ed. FANTUZZI, n. 98): per il secolo IX cf. ad es. ChLA² 54, n. 4 (a. 870) ed anche i nn. 20 e 21, rispettivamente *petitio* e concessione di un livello dell'896.
- 67 ChLA² 54, n. 7 (a. 873) e n. 24 (a. 899).
- 68 P. Tjäder 30 = ChLA 20, n. 706.


- 69 Ma solo in età carolingia, che io sappia, alcuni inseriscono nello schema della *notitia testium* le lettere del proprio nome, come Donato che nell'883 intreccia alle linee che dividono il testo in colonne non solo il suo nome, ma anche la qualifica di *tabellio civitatis Ravenne* (ChLA² 55, n. 11) o come Mosè nella già citata donazione dell'858/859: ho esaminato il documento in riproduzione e direi che le lettere intrecciate alla *notitia testium* non possono che leggersi *Mosen*, sebbene le carte ravennate, ed. BENERICETTI, p. 48, non vi riconosca alcun senso. Dubbia invece l'interpretazione di A e O chiaramente leggibili nella *notitia testium* del tabellone e chierico Martino di Faenza, che forse vi intreccia anche note tironiane: v. ChLA² 55, n. 6 (a. 854).
- 70 Figura nei testamenti del doge Giustiniano e del vescovo Orso, rispettivamente in SS. Ilario e Benedetto, ed. LANFRANCHI/STRINA, n. 2 e S. Lorenzo, ed. GAETA, n. 1, entrambi in copia tarda, ma probabilmente prevedeva un arrangiamento dello schema sul foglio diverso da quello ravennate, simile a quello presente negli originali veneziani di XI-XII secolo.
- 71 Per le quali sono state proposte letture differenti: v. da ultimo RADICIOTTI, *Fra corsiva nuova*, pp. 100-101, con discussione delle precedenti interpretazioni di Tjäder e di Nicolaj.
- 72 Sulla *notitia testium* in generale e sulla sua evoluzione rinvio al mio *Un monogramma antico e una formula nuova*.
- 73 V. ad es. CDCaj, nn. 6 (a. 839), 7 (a. 841), 10 (a. 855), 11 (a. 862), 15 (a. 890).
- 74 Se ne trovano però due in una concessione di terre *conductionis titulo* dell'821 (RegSubl, n. 55) e cinque in una vendita dell'837 (RegSubl, n. 60).

fino a buona parte del XII,⁶⁹ nel IX secolo la *notitia testium* era certamente adoperata anche a Venezia, per imitazione del modello ravennate,⁷⁰ e doveva essere adoperata anche a Roma, ma non si può stabilire se tale abitudine fosse nata tra i tabellioni dell'Urbe e poi imitata a Ravenna o viceversa. Certo l'originale romano più antico che si conosca, del 590-598, reca in calce una *notitia testium* articolata come quella ravennate, che in più presenta un gruppo di note tachigrafiche intrecciate all'iniziale di *Notitia*;⁷¹ ma non ne troviamo traccia in quel pugno di documenti romani di IX secolo traditi dal *Regesto Sublacense*: anzi, per quel che si può capire da questi, e soprattutto dalla documentazione successiva in originale, sembrerebbe che a Roma già in epoca altomedievale la *notitia testium* avesse finito quasi per surrogare le sottoscrizioni dei testimoni poiché, come mostrano gli originali di X secolo, è lo scrittore del documento a tracciare i loro nomi, accompagnati da espressioni stereotipe come *testis* o *rogatus testis*, incolonnandoli sotto la sottoscrizione dell'emittente e prima della *completio* in guisa di vere e proprie sottoscrizioni autografe.⁷²

Se si guarda invece al formulario in generale, la *cartula* delle terre romaniche ripropone abbastanza fedelmente lo schema dell'*instrumentum* tabellionico di età giustiniana, mutuando da questo struttura e lessico e finendo per assomigliargli anche nella caratteristica prolissità, un po' fuori moda in epoca carolingia. Procedendo a grandissime linee, nell'VIII-IX secolo avremo dunque carte la cui cornice formale, secondo il modello tardoromano, si compone di invocazioni (a Ravenna quella verbale si intitola alle persone della Trinità, secondo la tradizione bizantina) e formule di datazione, che possono variare in funzione del tipo di documento, come a Gaeta, dove le *concessionis et adlocationes* di terre sono datate in genere col solo giorno del mese,⁷³ e, in chiusura, della serie delle sottoscrizioni: dell'emittente o degli emittenti, dei testimoni, il cui numero può variare tra i tre più abituali a Roma,⁷⁴



i cinque comuni a Ravenna⁷⁵ o i sette prescritti dalla legge per i testamenti,⁷⁶ e dello scrittore, cui in qualche zona si aggiunge, come s'è detto, la *notitia testium*. A differenza di quanto avviene nel resto d'Italia, a Ravenna le sottoscrizioni autografe di emittenti e testimoni nel IX secolo sono spesso ancora lunghe e dettagliate come quelle dei papiri di età giustiniana, a mo' di veri e propri chirografi nei quali si riassume il *tenor* del negozio richiamandone i punti salienti,⁷⁷ e in genere si chiudono con la dichiarazione di aver rogato i testimoni (per l'emittente) o di esser stati rogati come tali; nel caso poi l'emittente sia analfabeta, la formula per lui tracciata dal rogatario e le sottoscrizioni dei testimoni menzionano l'avvenuta rilettura del testo (*Signum + manus ... ad omnia suprascripta et ei relectum est*), a garanzia della coincidenza tra la volontà dello stesso emittente e il documento scritto. Se a Roma sembra prevalere una formulazione sintetica, che al più fa riferimento alla *manufirmatio* dell'emittente e alla *rogatio* dei testimoni,⁷⁸ nell'Italia meridionale sottoscrizioni dettagliate, anche se non come quelle ravennati, si possono osservare a Napoli,⁷⁹ ma in linea di massima le non numerose sottoscrizioni autografe tendono un po' dappertutto ad una maggiore brevità. La formula di *completio* dal canto suo mantiene quasi ovunque la formulazione giustiniana, con entrambi i verbi tipici *complevi et absolvi*, salvo ad Amalfi dove regolarmente si usa *scripsi o scripsi et tradidi*;⁸⁰ solo a Ravenna la *completio* appare quasi sospesa nel tempo e fino alla seconda metà dell'XI secolo, senza eccezioni, si chiude con *post roboracionem testium atque traditam complevi et absolvi*, come ai tempi di Giustiniano,⁸¹ mentre altrove nel corso del IX secolo si semplifica, perdendo ovunque il riferimento alla *traditio* ma in genere conservando quello alla *roboracio* dei testi,⁸² fino a ridursi in qualche caso al semplicissimo *Ego NN. ... complevi (o supplevi) et absolvi*, come nelle carte di Gaeta e dintorni, dove la variante sintetica, qualche volta conclusa da una ripresa di elementi della datazione, si afferma a partire dagli anni '40 del IX secolo.⁸³



75 Dove si prosegue la prassi di VI secolo che prevedeva cinque testimoni per vendite e donazioni: cf. Die nichtliterarischen lateinischen Papyri 1, ed. TJÄDER, pp. 272s. e 2, p. 30.

76 I due testamenti veneziani (v. sopra nota 70) erano chiusi dalle sottoscrizioni di sette testimoni, mentre nel testamento di Giovanni vescovo di Fomia dell'831 (CDCaj, n. 4), in copia e privo dell'escatocollo, l'inciso *et quintum teste in eo scribere rogavi* fa pensare che ne fossero previste cinque. La prassi dei sette testimoni era stata sancita dalla Novella 16 di Teodosio (a. 439), accolta con modificazioni in C. 6, 23, 21, ma cinque testimoni (anche analfabeti) erano previsti dalla legislazione giustiniana per il testamento *ruri conditum* (C. 6, 23, 31); cinque testimoni erano necessari per il codicillo (C. 6, 36, 8, 3) ed anche per atti paratestamentari come la donazione *mortis causa*, accostabile al legato (C. 8, 56, 4). Poco senso avrebbe la contrapposizione in età tardo romana di un testamento civile con cinque testimoni e un testamento pretorio con sette per AMELOTI, Testamento, pp. 466s.

77 Ad esempio, i testimoni possono attestare di aver assistito al trasferimento del prezzo al venditore o di aver assistito alla *manufirmatio* da parte dell'emittente: v. Le carte ravennati, ed. BENERICETTI, nn. 16, 17, 20, 31 e, per i documenti in originale, gli esempi in ChLA² 54 e 55.

78 In una donazione per l'anima dell'883 (RegSubl, n. 6) i testimoni inseriscono nella propria sottoscrizione anche un accenno alla *traditio* (*traditam vidi*).

79 Come quella di Giovanni suddiacono della Chiesa di Napoli: *Ego ... subscripsi et testes rogavi et suprascriptos solidos accepi* (MND 1, n. 5, dell'883 o, come sembra più probabile, dell'886).

80 Rispettivamente CDA 2, n. 584 e SCHWARZ, Regesta Amalfitana, n. 1.

81 Le uniche eccezioni per il IX secolo provengono dalla zona più esterna del suo territorio: così a Sarsina nell'867 (*post roboracionem testi ibi complevi*) e a Gaeta nell'873 (*post roborata et ad testibus tradita scripsi et cumplevi*): ChLA² 54, nn. 2 e 7.

82 Nei pochi esempi romani di *completio* per il IX secolo manca in genere il riferimento alla *roboracio* dei testi (salvo in una donazione per l'anima dell'883, RegSubl, n. 6), presente però nei documenti del secolo successivo. In una vendita rogata nell'876 a Ferentinello Minore (RegSubl, n. 196) si osserva una variante abbreviata della formula (*post omnium testium complevi et absolvi*) che circolerà nel contado anche nel secolo successivo (ad es. a Veroli: Le carte di S. Erasmo di Veroli 1 (937-1199), ed. MOTTIRONI, nn. 1, a. 937, e 2, a. 947) e che si usava già nel secolo VIII a Rieti (CDL 5, n. 71, dove la formula è ritenuta «un'abbreviazione arbitraria da parte del copista Gregorio da Catino»).

83 V. ad es. CDCaj, n. 2 (a. 830) per la versione più tradizionale e n. 8 (a. 845) per la versione 'semplificata'.

- 84 RegSubl, n. 31 (a. 850, permuta) e n. 6 (a. 883, donazione).
- 85 In una vendita dell'845 (CDCaj, n. 8), dopo il verbo dispositivo i numerosi autori elencano ciascuno la *res* venduta e il prezzo ricavato, ma la sequenza *res/præitium* si inverte dopo il primo *item*, ponendo in evidenza la ricezione del prezzo (*item et nos... accepimus solidos... pro terrula*); un'unica formula *habere licere* conclude poi l'elenco ed è ad esso sintatticamente collegata.
- 86 Così, frequentemente, a Gaeta, Amalfi, Napoli, ed anche, nell'883, a Roma (RegSubl, n. 6).
- 87 Interessante, a questo proposito, l'enfiteusi romana dell'857, nella quale il giuramento è prestato da entrambe le parti (*dicunt utraque partes*: RegSubl, n. 87), come già nell'enfiteusi napoletana del 763 (MND I, n. 1).
- 88 V. ad es. l'enfiteusi e l'accordo con un *executor litis*, entrambi egiziani, in: FIRA 3, nn. 115 e 179, pp. 371s. e 563.
- 89 Era certamente in P. Tjäder 8 = ChLA 17, n. 652 del 564 (v. la nota 21 nel Kommentar); si trova poi nel 600 ca. in P. Tjäder 20 = ChLA 21, n. 717, nella forma *iurata dico per Deum omnipotentem et sancta quatuor Evangelia, quas corporaliter manibus meis teneo, salutemque dominorum nostrorum invictissimorum principum Augustorum adestatione confirmo*.
- 90 Le carte ravennati, ed. BENERICETTI, n. 4.
- 91 MND I, n. 1.
- 92 CDCaj, n. 2, a. 830.
- 93 Solo nei documenti romani si ricorda sempre il *reatum peritrii* nel quale questi potrebbe incorrere, già presente in P. Tjäder 8 = ChLA 17, n. 652.
- 94 V. ChLA² 53, nn. 6 (a. 839) e 12 (a. 887); CDCaj, nn. 8 (a. 845), 10 (a. 855), 17 (a. 899). V. PRATESTI, Rogus = rogatus.
- 95 Attestata per la prima volta in un papiro del 491 andato perduto, v. P. Tjäder 12, che riproduce l'edizione precedente.
- 96 PETRONIO NICOLAJ, Il signum dei tabellioni romani, pp. 21-33.
- 97 Per gli esempi v. Le carte ravennati, ed. BENERICETTI, nn. 4 e 15; l'espressione, ridotta al semplice *rogatarioque*, è anche in ChLA² 55, n. 6.
- 98 A Viterbo la formula, nella variante *notario rogatarioque*, si trova nel 767 (Il registro di Farfa 2, ed. GIORGI/BALZANI, n. 41), e la si ritrova a Nepi nel 921 (Ecclesiae S. Mariae in Via Lata Tabularium I, ed. HARTMANN, n. 1).
- 99 P. Tjäder 17 e 18-19 A-B = ChLA 22, n. 718, cui si può aggiungere la falsa donazione in Il Registro del monastero dei SS. Andrea e Gregorio 2, ed. BARTOLA, n. 1.
- 100 RegSubl, nn. 111 (a. 758), 55 (a. 821), 87 (a. 857), 83 (a. 866), 116 (a. 897).
- 101 Le carte ravennati, ed. BENERICETTI, n. 15; ChLA² 55, n. 5.
- 102 Che si configurano sempre come donazioni *inter vivos*, mancando ogni riferimento all'efficacia *post obitum* dell'atto, e che a Roma e a Ravenna possono anche essere *more salario* o *in usum et salarium*, cioè finalizzate a garantire il sostentamento del luogo pio, nel qual caso esprimono il divieto di mutare la destinazione del bene donato o di alienarlo, pena la nullità dell'atto stesso: v. TAMASSIA, La donazione.
- 103 Cioè dal *Decretum de electo episcopo quem leget notarius regis* e dalla *Petitio dedicationis oratorii*: cf. Liber Diurnus, ed. FOERSTER, pp. 182 e 83; v. BUZZI, La Curia, p. 119.
- 104 P. Tjäder 12.
- 105 NICOLAJ, Il documento privato, pp. 165-166.

Com'è ovvio, il formulario si articola diversamente a seconda del negozio documentato, ed è tipicamente introdotto a Roma da *Quoniam certum est ...* (salvo nelle enfiteusi, dove l'*incipit* è sempre *Placuit ... atque convenit*), o dal più semplice *Certum est ...* di Napoli, Gaeta e Amalfi. Le alienazioni a titolo definitivo in genere prevedono, in chiusura del dispositivo, la cosiddetta formula *habere licere*, con la quale l'alienante trasferisce al destinatario tutti i diritti esercitabili sul bene oggetto del negozio e che a Roma fa talvolta riferimento alla *contraditio* dei *monimina*:⁸⁴ nelle vendite e nelle permuta, a queste assimilate, la formula segue sempre l'attestazione dell'avvenuta consegna, naturalmente *ante subscriptos testes*, del prezzo o della *res* permutata, a suggerire che il trasferimento dei diritti sul bene può avvenire solo dopo che il destinatario ha versato il dovuto all'alienante.⁸⁵ Anche se qua e là, soprattutto al sud, il formulario può prevedere la *defensio* longobarda,⁸⁶ *pro maiori firmitatem* nel mondo romanico le alienazioni a titolo definitivo (ma anche le enfiteusi, a Roma e a Ravenna) sono corroborate da un caratteristico, solenne giuramento dell'emittente di non agire contro i termini del negozio.⁸⁷ Presente in età giustiniana sia nella documentazione provinciale⁸⁸ sia a Ravenna,⁸⁹ la formula si presta a variazioni libere: a Ravenna si stabilizza una variante in cui si giura nel nome della santa sede apostolica, ma non più sui Vangeli, che ricorrono fino all'VIII secolo,⁹⁰ e sulla vita, ma non sulla *salus*, degli imperatori (indicati al plurale genericamente come *sanctissimi domni nostri*), mentre a Roma si giura in nome di Dio e dell'imperatore (qui precisamente identificato dal nome) ma anche per la *salus* del pontefice, e a Napoli nel 763⁹¹ un giuramento è prestato, in un crescendo vorticoso, nel nome di Dio onnipotente, della Trinità, dei Vangeli, della santa sede apostolica, per la *salus* (amplificata a Gaeta dall'endiadi *salus geniumque*)⁹² degli imperatori *piissimi et tranquillissimi*, per la vita e il pallio del pontefice *beatissimus et coangelicus*, nonché per la vita dell'eccellentissimo patrizio e protostratego. Naturalmente, *quod absit et avertat divina potentia*, violare il giuramento confirmatorio comporta una sanzione pecuniaria, che colpisce sia chi ha prestato il giuramento⁹³ sia un eventuale terzo: invariabilmente e ovunque si prescrive che la pena sia versata *ante omne litis initium* (a Ravenna *ante omne litis initium aut interpellationem*). Le *cartule* romaniche si chiudono in genere con la *rogatio*, molto articolata a Ravenna e a Roma dove si ricorda l'intervento *manu propria* o *per signum* dell'emittente, nonché la convocazione da parte sua dei *testes* perché a loro volta sottoscrivano, la *traditio* del documento al destinatario e la richiesta di documentazione espressa dal verbo tecnico *rogavi*, a Gaeta sostituito a volte dall'espressione *per rogos*, studiata anni fa da Alessandro Pratesi;⁹⁴ di norma la *rogatio* si chiude con la ripresa della datazione cronica, o cronica e topica insieme. Tra metà VIII e metà IX secolo nel formulario di area ravennate il nome del *tabellio* nella *rogatio* è talvolta unito all'antica espressione (a volte fraintesa, in documenti in copia) *noto rogatarioque meo/nostro*,⁹⁵ in cui il termine *notus* è stato letto come sinonimo di *notarius*, titolo 'parallelo' adottato dai tabellioni in epoche di grande fluidità nell'uso di qualifiche professionali:⁹⁶ l'espressione scompare dalla documentazione ravennate dopo la metà del IX secolo,⁹⁷ conservandosi come sembra in territorio romano,⁹⁸ ma non a Roma, dove non si conoscono esempi dopo quelli di inizio VII secolo.⁹⁹ Raramente a chiusura della *rogatio* è posta la formula stipulatoria (*sub stipulatione et sponsione interposita*): se a Roma almeno da metà VIII secolo è costantemente adoperata, ma solo nelle enfiteusi, a rafforzamento di obbligazioni a tempo determinato,¹⁰⁰ a Ravenna la sua sporadica presenza fino a metà IX secolo sembra invece tralatticia.¹⁰¹

Certi negozi prevedono formule speciali, come le donazioni in favore di luoghi pii, compiute per la salvezza dell'anima del donante e dei suoi familiari, vivi o defunti,¹⁰² il cui formulario risuona di parole solenni. A Roma e a Ravenna il testo si apre con un'*inscriptio* dal sapore antico (ad es. *Domine sancte ac venerabilis Ravennatis Ecclesie in qua Deo protegente dominus... sanctissimus... archiepiscopus pontifex esse videtur*), che forse discende dalle formule 2 (*Domino sancto merito apostolico et divina benedictione decorato ...*) e 10 (*Domino sancto et beatissimo patri patrum ...*) del *Liber Diurnus*;¹⁰³ e a Ravenna la formula, in uso già nel 491¹⁰⁴ e adoperata pressoché senza modifiche fino al XII secolo, si chiude con *praesens praesentibus salutem*, in cui le prescrizioni dello stile epistolare si fondono con le «esigenze di pubblicità, notorietà e di manifestazione ... della volontà» care alla sensibilità giuridica tardoantica e messe in rilievo per l'alto medioevo da Giovanna Nicolaj.¹⁰⁵ A questa *inscriptio* segue l'intitolazione con il

nome e le qualifiche del donatore e spesso un'arenga con motivi spirituali,¹⁰⁶ cui si lega il dispositivo, variamente articolato. La donazione per il diritto romano poteva essere un atto revocabile, ma la legislazione imperiale aveva mostrato di voler tutelare le donazioni fatte alla Chiesa:¹⁰⁷ non a caso quindi le donazioni alla Chiesa di Ravenna redatte dai tabellioni cittadini contengono sempre la clausola *quia legibus cautum est ut quo semel donatum vel cessum in venerabilibus locis fuerint, nullo modo revocetur*, che garantisce l'irrevocabilità dell'atto (definito, a volte, proprio *irrevocabilis donatio*) e che compare per la prima volta, più o meno in questa stessa forma, in un papiro databile al 600.¹⁰⁸

Per quel che riguarda gli atti di ultima volontà,¹⁰⁹ nelle zone romaniche durante il IX secolo sembra sopravvivere l'istituto del testamento, sia pure non nella sua purezza. Da confrontare con i pochi, parziali spunti forniti dai papiri ravennati, le pochissime ma famose testimonianze documentarie di IX secolo, tutte in copia e provenienti da personaggi altolocati di Venezia e del Meridione.¹¹⁰ Tutti gli esempi sono aperti da arenghe: raffinata quella che apre i testamenti veneziani, un poco più semplice quella che apre il testamento del vescovo di Formia, riflettono l'opportunità di *ordinare iudicium*, qui sinonimo di *testamentum*. Alle arenghe si lega, introdotta da *quapropter/qua de re*, una narrazione ove sono chiaramente evocate le norme di C. 6, 22 sulla capacità di agire del testatore, vecchio o malato ma *ambulans tamen hac rediens, mente vero sana et integra possidens*, e che, *memor humana fragilitatis*, dà mandato di *condere testamentum*, che poi verrà da lui sottoscritto e offerto ai testimoni, convocati in *numero competente*, perché lo sottoscrivano a loro volta.¹¹¹ Solo nel testamento del doge Giustiniano di Venezia si ha una vera e propria istituzione d'erede (*vos vero ... heredes mihi instituo*, dove si nota l'abbandono dell'imperativo futuro prescritto dal formulario romano); i numerosi legati sono presentati in forma di elenco in cui ciascun *item* è introdotto da espressioni quali *volo et iubeo* (o *iudico*) per le quali non si riscontrano precedenti tardoantichi ma che richiamano piuttosto il $\theta\epsilon\lambda\omega\ \kappa\alpha\iota\ \beta\omicron\upsilon\lambda\omicron\mu\alpha\iota$ che scandisce i testamenti medievali bizantini; tipicamente bizantina è pure la formula finale che minaccia terribili pene spirituali a chi si opponga alle volontà del testatore, tra le quali, non a caso, la sorte di Giuda. Negli testamenti di IX secolo non compare invece l'antica clausola *Hoc testamento dolus malus et invidia abito abesto*, priva di reale funzione giuridica ma presente, oltre che sui sepolcri, nei testamenti romani già dal II secolo¹¹² e poi adoperata in età giustiniana anche in vendite e donazioni,¹¹³ che pure non era ignota alla prassi romanica medievale perché inserita tra fine VIII e inizio IX secolo nel formulario di qualche documento ravennate di vendita, di donazione o di atti a questa assimilabili, come una refuta e la concessione di un'enfiteusi.¹¹⁴

A conclusione di questa veloce carrellata, dalla quale molto è stato escluso,¹¹⁵ i timori espressi all'inizio sembrano aver preso, se possibile, ancor più corpo: più che di un quadro unitario, le tante varianti locali danno voce alla «varietà composta in unità» della quale Giovanna Nicolaj ha trattato nell'introduzione a questo Convegno; varietà multiforme e polifunzionale, presente nel modello romano, che col tempo sbiadisce in soluzioni che non esiterei a definire 'municipali', tra una Ravenna tenacemente conservatrice e un Meridione più permeabile a suggestioni diverse, che vengano da Oriente o dal vicino mondo longobardo. Un mosaico frammentato dunque in tante tessere sparpagliate e non facili da commettere le une alle altre in un disegno unitario: una storia forse faticosa da ripercorrere, ma non per questo meno intrigante e fascinosa.

106 A Ravenna l'arenga tipica delle donazioni (*Sanctarum scripturarum nos ratio premonet...*) circola già dal VII secolo: v. P. Tjäder 21 = ChLA 22, n. 720 (e la nota 15 nel Kommentar), nonché Die nichtliterarischen lateinischen Papyri 2, ed. TjÄDER, p. 263.

107 V. ad es. il rescritto di Diocleziano e Massimiano del 293 in C. 8, 55, 5, nonché la costituzione giustiniana C. 8, 55, 10 pr.; v. pure la costituzione di Costantino del 321 in C. 1, 2, 1.

108 P. Tjäder 20 = ChLA 21, n. 717 nella forma *quoniam et legebus cautum est ut quod semel in loca venerabilia donatum vel quoquo modo cessum fuerit, nullo modo revocetur*, che si trova, senza significative variazioni, nel IX secolo (Le carte ravennati, ed. BENERICETTI, nn. 4, 16, 31 e in ChLA² 55, nn. 5 e 11) ed anche nei secoli successivi. Come è stato già sottolineato (NICOLAJ), il documento privato, p. 166), la clausola ravennate trova riscontro nell'incipio *et non mihi liceat exinde amplius nolle quod semel volui* diffuso nel territorio del *Regnum*, il quale, attraverso chissà quale percorso, forse riecheggia una costituzione di Onorio e Teodosio del 413 dove, a proposito di *libertates* (e quindi di atti di manomissione), si dice proprio *ut nullus sub hac occasione incipiat nolle quod voluit*: FREZZA, L'influsso, p. 10.

109 In generale, sugli atti di ultima volontà nell'Italia medievale è ancora utile la rassegna di VISMARA, Storia dei patti, in partic. pp. 477 (Venezia), 545 (Ravenna), 630-634 (Napoli, Gaeta, Amalfi). Recenti tentativi di «ripensare questa categoria documentaria», mescolando piano negoziale e piano documentario, offrono risultati poco perspicui, come in BRUNSCH, Genesi (la cit. dalla nota al titolo).

110 I testamenti veneziani sono del doge Giustiniano (SS. Ilario e Benedetto, ed. LANFRANCHI/STRINA, n. 2 [a. 828/829]) e di Orso vescovo di Olivolo (S. Lorenzo, ed. GAETA, n. 1 [a. 853]), l'altro è di Giovanni vescovo di Formia (CDCaj, n. 4 [a. 831]).

111 V. le clausole del testamento del 552 inserito in P. Tjäder 4-5, ed. anche Die nichtliterarischen lateinischen Papyri 1, ed. TjÄDER, pp. 195-197.

112 La formula di dolo, al cui testo corrente (*huic testamento/monumento dolus malus abesto*) qualche volta si aggiunge *et iuris consultus*, con l'augurio che restino lontane non solo le frodi ma anche le controverse giudiziarie, sembra comparire per la prima volta in P. Berol. 7124 = ChLA 10, n. 412, proveniente dall'Egitto e recante il testamento di Sempronio Prisco del 131 d.C., sul quale v. AMELOTTI, Il testamento romano I, n. 10, pp. 34-36.

113 Die nichtliterarischen lateinischen Papyri 1, ed. TjÄDER, pp. 266-267. Nella dottrina raccolta nel Digesto di Giustiniano (ad es. D. 18, 1, 43, 2 e 19, 1, 4 pr.), il *purgari dolo malo* sta alla base della responsabilità contrattuale del venditore: TALAMANCA, Vendita, p. 384s.

114 Le carte ravennati, ed. BENERICETTI, nn. 4, 16, 20, 31; ChLA² 54, nn. 7 e 16 e ChLA² 55, n. 5.

115 Ben altro spazio avrebbe meritato, ad es., la speciale categoria dei contratti agrari, che, pur documentati ovunque nello schema della *cartula*, meriterebbero un'analisi approfondita.

